

# Statuto

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA DELLA LUCE MATERA"

### COSTITUZIONE E SCOPO

#### Articolo 1 – Denominazione

È costituita in Matera l'associazione culturale denominata "Accademia Internazionale della Luce Matera".

L'associazione è apartitica e aconfessionale, è regolamentata dagli artt. 14 e ss. c.c. e non ha fini di lucro.

L'associazione è stata autorizzata dall'Associazione culturale "Libera accademia della luce" d aprire una succursale, con gli stessi scopi sociali, in Matera.

#### Articolo 2 – Sede

L'associazione ha sede in Matera in Via IV Novembre 19. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

#### Articolo 3 – Scopo dell'associazione

L'associazione non persegue fini di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

L'associazione nasce dall'esigenza di realizzare e sviluppare la cultura della luce, attraverso la diffusione di tecniche da applicare nel settore dei beni culturali e del mondo dello spettacolo.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali, l'Associazione potrà:

- istituire e sviluppare seminari d'informazione sulle tematiche della luce riguardante i beni culturali e lo spettacolo;
- organizzare programmi di formazione professionale per committenti terzi;
- favorire attività promozionali e dimostrative legate alla finalità principale dell'associazione.

L'associazione esplicitamente accetta e applica quanto previsto dall'associazione madre "Libera accademia della Luce".

#### Articolo 4- Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

#### Articolo 5 – Patrimonio

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative dei singoli aderenti, da versarsi all'atto dell'ammissione e annualmente nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) versamenti volontari degli associati;
- c) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende e persone fisiche;
- d) contributi dello Stato, e di altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività rispondenti ai fini istituzionali;
- e) proventi derivanti dallo svolgimento di servizi in conformità alle finalità istituzionali;
- f) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- g) proventi derivanti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

3) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire e per ogni esercizio successivo.

## SOCI

### Articolo 6 –Iscrizione

1) Possono essere soci le persone fisiche, le società di persone o di capitali, le associazioni ed enti (per mezzo dei loro rappresentanti legali) che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare lo Statuto e il regolamento interno;
- c) prestare la propria opera gratuita per sostenere l'attività dell'Associazione.

2) I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.

3) Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione competente. La competenza all'ammissione o meno è devoluta al Consiglio Direttivo, con esplicita delibera.

4) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associato.

5) L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.

6) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

7) I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno nel caso di suo scioglimento né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

### Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

1) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi;

2) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3) Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, a partire dall'anno solare successivo all'ammissione;
- all'osservanza dello Statuto nonché le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo

4) i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività culturali, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto a essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività, e ottenere una riduzione sui biglietti di

ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

#### Articolo 8 – Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento di fini sociali.
2. Il recesso va comunicato all'Associazione ed ha efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
3. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.

#### Articolo 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'assemblea dei soci
  - b) Il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
  - d) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
  - e) Il Segretario) Il Tesoriere

### ASSEMBLEA

#### Articolo 10 – Composizione

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

#### Articolo 11- Competenza

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto al Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### Articolo 12- Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione ,

almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione o mediante lettera raccomandata, e-mail posta elettronica, indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

3. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### Articolo 13 – Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c.

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno  $1 \frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) degli iscritti.

4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non Consigliere né revisore, ogni aderente non può avere più di due deleghe.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### Articolo 14- Svolgimento e verbalizzazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Articolo 15- Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre e consiglieri fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio rimane in carica tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni o di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni o il compimento di atti particolari, specificamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

#### Articolo 16- Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere su iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Articolo 17- Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure

quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

#### Articolo 18 – Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative dichiarazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### Articolo 19- Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 20 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci dell'Associazione.

#### Articolo 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, anche con l'ausilio di consulenti, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta e i libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e

quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

#### Articolo 22 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta :

- del libro dei verbali dell'Assemblea;
- del libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- del libro dei soci dell'Associazione.

#### BILANCIO

#### Articolo 23 – Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2015.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio precedente e dell'eventuale bilancio preventivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'approvazione messi a disposizione da tutti coloro che abbiano interesse a consultarli.

#### Articolo 24 – Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire. Anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 25- Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione o ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità simili a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 26- Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute al D.lgs. 460/97 e successive modificazioni.

#### Articolo 26- Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute al D.lgs. 460/97e successive modificazioni.